



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 39 DEL 25/01/2017

CONCESSIONE REP. N. 20419/2013 PER USO DEL CHIOSCO ADIBITO ALLA VENDITA FIORI E PIANTE ANTISTANTE L'AREA DI INGRESSO AL CIMITERO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI FAMILIARE EX ART. 5 DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

SERVIZIO
DIREZIONE UFFICIO PATRIMONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con contratto Rep. n. 20.419 del 16.09.2013, registrato in Rimini il 20/09/2013 al n. 135 mod. 2, in atti depositato, il Comune di Cattolica concedeva in uso per anni 6 (sei) a far data dal 01.08.2013, alla ditta individuale Moroni Elvirina (P.IVA: 01085620407 – C.F.: MRN LRN 36L69 H294F), con sede in Cattolica – via Pasteur n. 8, un chiosco di proprietà comunale, ubicato nell'area antistante il Cimitero Comunale, da adibirsi all'esercizio di vendita di fiori, piante e affini;
- che, con nota pervenuta il 18.01.2017 prot. n. 1967, in atti, la sopracitata Concessionaria richiedeva l'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del sopracitato contratto, al fine della voltura per subentro nella titolarità dell'anzidetta Concessione della signora Angela Aratari, C.F.: RTR NGL 65B46 H294N, figlia della medesima nonché collaboratrice familiare nell'espletanda attività e che quest'ultima faceva richiesta di subentro con nota pure pervenuta il 18.01.2017 prot. n. 1969, in atti;

Considerato che le richieste anzidette sono state inoltrate nel rispetto del predetto art. 5 di contratto, titolato: “Divieto di subconcessione, comodato, cessione di contratto” che, nello specifico, prevede la possibilità di voltura della concessione, previo assenso del Concedente, in caso di subentro nell'attività lavorativa da parte di familiari ed affini entro il quarto grado del titolare della Concessione;

Ritenuto quindi di prendere atto delle succitate richieste e non constatando elementi ostativi di esprimere formale assenso per quanto di competenza;

Ritenuto inoltre che il subentro come sopra richiesto diventerà operativo e sarà formalizzato con successiva propria Determinazione dopo la trasmissione all'Amministrazione concedente della seguente documentazione, previa verifica della completezza e validità della medesima:

- atti, completi a norma di legge, che formalizzino la volturazione e il subentro;
- dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Ritenuto altresì che la subentrante dovrà confermare le polizze assicurative e la garanzia fidejussoria già costituite ai sensi degli artt. 8 e 9 del citato contratto Rep. n. 20.419/2013, mantenendone la vigenza e la validità sino alla naturale e confermata scadenza del 31/07/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione 2016-2018;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sulle Concessioni dei beni patrimoniali del Comune;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa/narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di prendere atto **della richiesta presentata dalla ditta individuale Moroni Elvirina** (P.IVA: 01085620407 – C.F: MRN LRN 36L69 H294F), con sede in Cattolica – Via Pasteur n. 8, in atti depositata, **titolare del contratto Rep. n. 20.419 del 16.09.2013**, registrato in Rimini il 20/09/2013 al n. 135 mod. 2, pure in atti, **con il quale il Comune di Cattolica cedeva in concessione in uso, per anni 6 (sei) a far data dal 01.08.2013, un chiosco di proprietà comunale, ubicato nell'area antistante al Cimitero Comunale**, da adibirsi all'esercizio di vendita di fiori, piante, ecc., **al fine dell'autorizzazione al subentro nella titolarità della suddetta Concessione della propria figlia Angela Aratari**, C.F: RTR NGL 65B46 H294N, già collaboratrice familiare in detta attività;

3)- di dare atto che detta richiesta di subentro è stata correttamente presentata ai sensi dell'art. 5 del sopracitato contratto, intitolato: “Divieto di subconcessione, comodato, cessione di contratto”, che prevede la possibilità di voltura della concessione, previo assenso del Concedente, in caso di subentro nell'attività lavorativa da parte di familiari ed affini entro il quarto grado del titolare della Concessione;

4)- di autorizzare quindi tale subentro precisando che il medesimo sarà formalizzato con successiva propria determinazione dopo la trasmissione all'Amministrazione concedente della seguente documentazione, previa verifiche della completezza e validità della medesima:

- atti, completi a norma di legge, che formalizzino la volturazione e il subentro;
- dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

5)- di ribadire che la subentrante, la quale ha pure presentato istanza di subentro con nota pervenuta il 18.01.2017 prot. n. 1969 in atti, mantiene gli obblighi ex artt. 8 e 9 del citato contratto Rep. n. 20.419/2013, confermando quindi sia le polizze assicurative, sia la garanzia fidejussoria già costituite ai sensi di detti articoli contrattuali, mantenendone tutti gli effetti e validità sino alla naturale, confermata scadenza del 31/07/2019;

6)- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIO CONTRATTI

DIREZIONE UFFICIO PATRIMONIO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/01/2017

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)